




COMUNE DI MONTECRETO
Provincia di Modena

C.A.P. 41025 - Via Roma, n. 24 - Tel. 0536/63722 - 63517 Fax 0536/63470
E-mail: segreteria@comune.moncreto.mo.it C.F.: 83000490363 P.I.: 00679510362



Settore: Ufficio Ragioneria - N. 01 del 10/01/2024

DETERMINAZIONE N. _____ DEL _____.

OGGETTO: RINNOVO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LA PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l'art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 21 della legge 183/2010, prevede che "Le pubbliche amministrazioni costituiscano al proprio interno, il "Comitato unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" il quale sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste della legge, dai contratti collettivi relativi al personale della amministrazioni pubbliche e da altre disposizioni;

Visto che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 77 del 31/12/2015 è stato costituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di durata pari a quattro anni;

Ritenuto opportuno, alla data attuale, procedere al rinnovo del suddetto Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;

Rilevato che il CUG ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative e da un numero pari di rappresentanti dell'amministrazione, assicurando la presenza paritaria di entrambi i generi, e che occorre designare altrettanti componenti supplenti;

Dato atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa, in quanto l'istituzione del Comitato Unico di Garanzia non deve comportare oneri aggiunti per la finanza pubblica;

Visti:

✓ la legge n. 183/2010;

